



**Ai gentili Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 29 Giugno 2019

CIRCOLARE N.31

OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2019

Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto alcune rilevanti modifiche ai termini di emissione delle fatture; con riferimento alle fatture elettroniche, in particolare:

- per il **primo semestre 2019** (con estensione fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili) viene applicata una **moratoria sulle sanzioni** (annullate, o ridotte in misura consistente) in caso di **omessa/tardiva emissione della fattura**;
- a partire **dal 1° luglio 2019** le fatture possono essere emesse **“entro dodici giorni (dieci prima dell’approvazione del Decreto crescita, avvenuta il 28 giugno u.s.) dall’effettuazione dell’operazione”**.

L’articolo 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, interviene direttamente sull’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/72, modificando di fatto la disciplina generale, valida per tutte le fatture e non solo per quelle elettroniche, relativa ai **termini di emissione della fattura**;

in particolare, a partire dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro 10 giorni (oggi 12 giorni) dal momento di effettuazione dell’operazione.

Tale intervento modifica in modo radicale la disciplina **della fattura immediata**; salve le eccezioni previste per la fattura differita, nonché la moratoria delle sanzioni, fino al 30 giugno 2019 il documento va infatti emesso al **momento di effettuazione dell’operazione/esigibilità dell’imposta**, vale a dire:

- **contestualmente alla cessione del bene**;
- al momento del **pagamento, per le prestazioni di servizi**.

FATTURA IMMEDIATA: Indicazione della data di effettuazione dell’operazione

L’art. 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, modifica anche l’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/72, inserendo la **nuova lettera g-bis)**, secondo la quale **in fattura deve essere indicata**:

“[la] data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero [la] data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.

In sostanza, il **contenuto della fattura** si arricchisce di un nuovo elemento: la norma, infatti, anch’essa in vigore a partire **dal 1° luglio 2019**, prevede che qualora **l’emissione della fattura non avvenga contestualmente all’effettuazione dell’operazione** (stesso giorno) ma **entro i 10 giorni successivi (ora 12 giorni)**, nel documento deve essere **indicata anche la data di effettuazione dell’operazione**.

Tale indicazione **non risulta invece richiesta** se la fattura viene **emessa/trasmessa nello stesso giorno** dell’effettuazione dell’operazione.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL


Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Con Circolare n. 14/2019 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file .xml della fattura elettronica dovrà essere indicata sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione; la data di avvenuta trasmissione della fattura verrà attestata autonomamente dallo SdI.

In altre parole, nel caso in cui l'operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore dal giorno dell'operazione, ma in uno dei successivi 12 giorni, (nuovo termine previsto) **la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data di effettuazione dell'operazione**; i 12 giorni successivi potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.



FATTURAZIONE DIFFERITA

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato l'articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, che consente l'emissione della fattura "differita".

Si ricorda che per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita documentazione preventiva.

In particolare, nel caso di:

- **cessioni di beni** va emesso, al momento di consegna/spedizione, **un DDT o altro documento equipollente** (con le caratteristiche determinate dal D.P.R. n. 472/1996) che accompagni la merce nel trasporto;
- **prestazioni di servizi** è necessario disporre di **idonea documentazione** che può consistere, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/2014, nel documento attestante l'incasso del corrispettivo, nel contratto, nella nota di consegna lavori, nella lettera d'incarico, nella relazione professionale, purché risultino in modo chiaro il tipo di prestazione eseguita, la data di effettuazione della prestazione e le parti contraenti.

Non cambiano quindi le regole di emissione fino ad oggi conosciute e pertanto la stessa dovrà essere emessa **al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (con esigibilità dell'IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione).

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 14/2019, propone il seguente esempio:

- **cessione** effettuata il **28 settembre 2019**; la relativa fattura può essere:

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente


STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





- 1) generata ed inviata allo SdI il medesimo giorno; in tal caso “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidono. Nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la **data di effettuazione dell’operazione** (28 settembre 2019);
- 2) generata il giorno dell’operazione e trasmessa entro i 10 giorni successivi (OGGI 12 GIORNI SUCCESSIVI) (entro l’8 ottobre 2019 – OGGI 10 OTTOBRE); nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la **data di effettuazione dell’operazione** (28 settembre 2019);
- 3) generata e trasmessa in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell’operazione (28 settembre 2019) e il **termine ultimo di emissione** (8 ottobre 2019 - **OGGI 10 OTTOBRE**); campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere indicata la **data di effettuazione dell’operazione** (28 settembre 2019).



La possibilità di emettere fatture entro 10 (oggi 12) giorni dalla data di effettuazione dell’operazione verosimilmente creerà alcune incongruenze relative alla numerazione progressiva di tali documenti se contemporaneamente vengono emesse fatture immediate; si pensi, ad esempio, al seguente caso:

a) operazione effettuata in data 28 settembre 2019; fattura emessa il 7 ottobre 2019, con il numero 1.000;

b) operazione effettuata in data 3 ottobre 2019; fattura emessa il 3 ottobre 2019, con il numero 990.

In tal caso, la numerazione della fattura di cui alla lettera a) è posteriore rispetto a quella di cui alla lettera b), nonostante la data operazione sia antecedente.

SI CONSIGLIA IN TAL CASO DI TENERE NUMERAZIONI DISTINTE.


*Con Circolare n. 14/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle fatture elettroniche differite emesse via SdI è possibile **indicare solo la data dell’ultima operazione.***



Quest'ultima affermazione aveva creato confusione agli operatori, fino a ieri, quando l'Assosoftware sul proprio portale, ha fornito le seguenti precisazioni, di carattere estremamente operativo, frutto di interlocuzioni con l'agenzia delle entrate:

La data da indicare nel file della fattura elettronica **differita** può essere quella dell'ultima operazione effettuata nel periodo, come suggerito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 17 giugno 2019 n. 14, ma anche, alternativamente, quella, successiva, in cui il documento è predisposto e trasmesso al Sistema di Interscambio.

In altre parole, in caso di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi DDT, il campo "Data" della relativa fattura elettronica differita (emessa entro il 15 ottobre 2019) potrà essere valorizzato indicando la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019) o altra data compresa tra il 28 settembre e il 10 ottobre.



Assosoftware propone sulla questione alcuni casi esemplificativi. Ipotizzando di essere in presenza di due DDT, uno datato 20 settembre e l'altro 28 settembre, il soggetto passivo potrebbe predisporre la e-fattura:

- il 30 settembre, riportando tale data nel documento e inviandolo mediante SdI nella stessa giornata;
- il 5 ottobre 2019, riportando la medesima data all'interno del file e procedendo alla contestuale trasmissione mediante SdI (l'art. 21 consente, infatti l'emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione);
- il 15 ottobre 2019, inserendo nel campo data il giorno 28 settembre 2019, come suggerito dall'Agenzia, o, eventualmente, il 20 settembre 2019 (ulteriore soluzione proposta da Assosoftware).

In tutti i casi l'annotazione dovrebbe avvenire nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 entro il 15 ottobre 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Crabilli & Monari Srl